Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 15 giugno 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Teulada ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale del 1° giugno 1916, dal quale risulta che:

l'unità in questione, appartenente alla Marina olandese con il nominativo « Christian », venne acquistata dalla regia marina ed iscritta nel quadro del naviglio militare con il nominativo di « Teulada » e la classifica di « Rimorchiatore »;

detto Rimorchiatore fu preso in consegna dalla Marina il 20 giugno 1916;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4954 del 14 dicembre 1971 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore « Teulada », di cui alle premesse viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° dicembre 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1972

LEONE

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1972
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 32

(7855)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972.

Conferimento di onorificenze « Al merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopra indicata;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080;

Sentito il consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto — per quanto riguarda le persone per benemerenze di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della citata legge n. 199 del 27 marzo 1952 — con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Per le alte benemerenze acquisite nel settore di attività economica a fianco di ciascuno indicata è concessa la decorazione dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » ai signori:

1) Ancona Alessandro assicurazioni, Milano;
2) Baggiani Luigi - industria elettromeccanica, Roma;
3) Brion Vega Tomasin Onorina - industria radiotecnica, Treviso-Mestre;
4) Bugnone Aldo industria imballaggi, Torino;
5) Campanella Pietro - industria cantieristica, Genova;
6) Capanna Alberto - industria siderurgica, Roma;
7) Cicogna Mozzoni Alessandro - agricoltura, Novara;
8) Concari Pietro industria edilizia, Parma;
9) Cremona Bruno - industria giocattoli, Varese;
10) De Nadai Guido agricoltura, Asmara;
11) Dominici Gandolfo - credito, Palermo;
12) Dompè Franco industria farmaceutica, Milano;
13) Einaudi Mario industria mineraria, Torino;
14) Fiorentino Gino - industria alberghiera, Napoli;
15) Giargia Armando - industria meccanica, Torino;
16) Girotti Raffaele industria petrolifera, Roma;
17) Illario Luigi industria orafa, Alessandria;
18) Maestrelli Anselmo - commercio, Milano;
19) Mati Arnaldo agricoltura, Pistoia;
20) Mazzi Dario industria costruzioni edili, Verona;
21) Micangeli Lamberto attività turistica, Roma;
22) Ratti Antonio industria tessile, Como;
23) Rusconi Felice industria cementi, Varese;
24) Sogno Fortuna Ugo - industria costruzioni edili, Aosta;
25) Trois Franco - materiali per l'edilizia, Cagliari.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato curerà la trascrizione del presente decreto nell'albo dell'ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE

GAVA — NATALI

(7972)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Arpino.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio comunale di Arpino, sorto dalle elezioni del 7 giugno 1970, si costituì una esigua maggioranza che elesse gli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Pertanto, in prosieguo di tempo, la giunta municipale veniva a perdere il sostegno della originaria maggioranza.

In tale situazione, sorgevano gravi difficoltà in ordine all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 che, di fatto, portato all'esame del consiglio nella seduta del 16 novembre 1971, veniva respinto con 11 voti contrari e 9 favorevoli.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, la competente sezione decentrata di controllo regionale, dopo aver richiamato l'attenzione del sindaco sulla necessità di provvedere, con ogni urgenza, alla convocazione del consiglio comunale ai fini della deliberazione del bilancio, con decisione 4 dicembre 1971, n. 139, nominava un commissario con l'incarico di disporre la convocazione di quel consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, nella intesa che, trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni dalla prima convocazione, si sarebbe provveduto all'approvazione del bilancio in via sostitutiva ed al conseguente scioglimento del consiglio comunale.

Il commissario deliberava la convocazione dell'organo consiliare per il giorno 16 dicembre 1971 in seduta di prima convocazione, inserendo nell'avviso, notificato ai singoli consiglieri unitamente a copia integrale del provvedimento della sezione di controllo, espressa avvertenza circa le cennate rigorose conseguenze dell'infruttuosa scadenza del termine assegnato.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo in quanto nella disposta adunanza del 16 dicembre 1971 il bilancio veniva, di nuovo, respinto con 11 voti contrari e 9 favorevoli.

Successivamente, la giunta municipale convocava, ancora una volta, il menzionato consesso per il giorno 14 gennaio 1972 per la deliberazione dell'importante atto contabile.

La seduta consiliare, però, andava deserta per mancanza del numero legale, essendo intervenuti soltanto 9 consiglieri.

Pertanto, la sezione decentrata di controllo regionale — constatato l'infruttuoso decorso del termine assegnato all'ente, nella misura massima consentita — con decisione 17 gennaio 1972, n. 182, ha nominato, ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, apposito commissario ai fini della deliberazione del bilancio.

Il prefetto, in ossequio alla stessa legge, ha proposto lo scioglimento del suddetto consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Arpino rimasto carente — nonostante formale diffida — in ordine al primario adempimento dell'approvazione del bilancio 1972 ed avuto riguardo ai rigorosi criteri ai quali nella materia è informata la normativa contenuta nella su richiamata legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 25 febbraio 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arpino (Frosinone) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Giacomo Biggio.

Roma, addì 15 maggio 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Arpino (Frosinone) è rimasto persistentemente carente in ordine all'obbligatorio adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1972;

Ritenuto, pertanto, chè ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 febbraio 1972;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arpino (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Giacomo Biggio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1972

LEONE

RUMOR

(8160)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Guglionesi.

Al Presidente della Repubblica

Nelle elezioni del 7 giugno 1970 per il rinnovo del consiglio comunale di Guglionesi, una delle liste concorrenti ottenne la maggioranza assoluta dei seggi: 11 dei 20 consiglieri.

Senonchè forti ed insanabili contrasti non tardarono a manifestarsi in seno alla maggioranza consiliare, compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

In tale situazione, il civico consesso non è stato capace di provvedere all'essenziale adempimento, di sua esclusiva competenza, dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

Il prefetto, peraltro, con circolare 8 ottobre 1971, aveva invitato le amministrazioni di quella provincia a deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 entro i termini previsti dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Successivamente il prefetto, con telegramma in data 11 dicembre 1971, richiamava l'attenzione di quel sindaco sulla urgente necessità di convocare il consiglio comunale per la deliberazione dell'importante documento contabile rivolgendo, nel contempo, formale diffida che, in caso di inadempienza, sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi previsti dallo art. 4 della su menzionata legge 1969, n. 964.

Nella seduta del 29 dicembre 1971, lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, veniva respinto con 11 voti contrari e 8 favorevoli.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto, con decreto 3 gennaio 1972, n. 7-2-29, fatto notificare a tutti i consiglieri, ha disposto una ulteriore convocazione di quell'organo per il 12 gennaio 1972, ai fini della deliberazione del bilancio 1972, con l'esplicita diffida che, trascorso infruttuosamente il termine di giorni 10 dalla predetta data, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale e dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Neppure tale tentativo, però, ha conseguito l'effetto voluto in quanto la seduta consiliare andava deserta.

Essendo decorso infruttuosamente il termine perentorio assegnato al consiglio comunale di Guglionesi a norma del ripetuto art. 4 della legge 1969, n. 964, il prefetto ha proposto lo scioglimento del suddetto consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Guglionesi rimasto carente — nonostante formale diffida — in ordine al primario adempimento dell'approvazione del bilancio 1972 ed avuto riguardo ai rigorosi criteri ai quali, nella materia, è informata la normativa contenuta nella su richiamata legge 22 dicembre 1969, n. 964, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 25 febbraio 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guglionesi (Campobasso) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del direttore di sezione dott. Alfio Tomasello.

Roma, addì 15 maggio 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Guglionesi (Campobasso) è rimasto persistentemente carente in ordine all'obbligatorio adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1972;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 febbraio 1972;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guglionesi (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Alfio Tomasello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1972

LEONE

RUMOR

(8091)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 1972.

Modalità di espletamento del servizio civile in sostituzione del servizio militare di leva da parte dei giovani dei comuni terremotati di Tuscania e Arlena di Castro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1971, n. 1155, recante norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, in provincia di Viterbo, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo dei comuni predetti, colpiti dal terremoto del febbraio 1971;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 6 della citata legge 1155 occorre stabilire le modalità di espletamento del servizio civile in sostituzione del servizio militare da parte dei giovani interessati;

Di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste;

Sentito il presidente della regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

I sindaci dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro formeranno, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, l'elenco dei servizi civili compresi nell'opera di ricostruzione e di sviluppo, intrapresa in ciascuno dei comuni stessi (lavori di edilizia pubblica, lavori stradali, lavori di sistemazione idraulica-forestale, servizio di infermiere, di portantino e di inserviente nei vari ospedali della zona).

L'elenco recante l'indicazione dei servizi, di cui al precedente comma, sarà opportunamente diffuso mediante pubblica affissione, di cui sarà data tempestiva notizia attraverso la stampa a cura dei comuni stessi e sarà depositato presso la segreteria comunale e il distretto militare competenti.

Art. 2.

I sindaci, dopo la scadenza del termine di cui allo art. 2 della legge 1155/1971, provvederanno alla convocazione dei giovani interessati — fissando loro un congruo termine per la presentazione e informandoli che, nel caso di mancato adempimento entro detto termine, saranno dichiarati rinunciatari alla ammissione al rinvio del servizio militare — e successivamente procederanno previa intesa con enti ed imprese locali, alla loro assegnazione ai singoli servizi, tenendo conto delle attitudini personali dei giovani stessi desunte da titoli di studio, servizi prestati e attività attualmente svolte, nonchè delle preferenze manifestate in rapporto alle esigenze dei servizi da svolgere.

Ove non sia possibile impiegare nel comune, nelle cui liste di leva sono iscritti, la totalità dei richiedenti, il comune stesso segnalerà all'altro comune interessato il numero eccedente e disponibile dei giovani da impiegare nei servizi di ricostruzione, possibilmente di loro gradimento, perchè gli stessi possano essere utilizzati nelle altre sedi.

I sindaci possono, altresì, disporre il trasferimento scambievole di quei giovani che lo richiedono vicendevolmente.

Art. 3.

I sindaci, terminate le operazioni di cui all'articolo precedente, daranno formale comunicazione agli interessati della data di presentazione presso l'ente o l'impresa, ove dovrà essere svolto il servizio.

Gli enti o le imprese di cui sopra — ai quali sarà stata inviata copia della comunicazione di cui innanzi — faranno pervenire ai sindaci tempestiva assicurazione dell'avvenuta presentazione.

Art. 4.

I sindaci dei comuni interessati segnaleranno tempestivamente al competente distretto militare i nominativi dei giovani che abbiano iniziato il servizio civile, nonchè i nominativi degli inadempienti per le ulteriori determinazioni da adottarsi nei confronti di questi ultimi da parte dell'autorità militare.

All'atto della presentazione per prestare il servizio civile, sarà sottoposto alla sottoscrizione di ciascuno dei giovani un memoriale, predisposto in precedenza dai comuni, recante le disposizioni più importanti alle quali dovranno attenersi gli interessati durante lo svolgimento del servizio nonchè le sanzioni previste per i trasgressori.

Coloro che presteranno i servizi civili di cui al precedente art. 1 percepiranno dagli enti o dalle imprese, alle cui dipendenze viene reso il servizio, le retribuzioni previste dalle norme vigenti per il lavoro svolto e fruiranno del relativo trattamento di previdenza e assistenza.

I predetti saranno soggetti alle norme disciplinari vigenti per il personale adibito allo stesso servizio.

Ai sindaci dei comuni è demandata la vigilanza sulla regolarità dello svolgimento del servizio. Nei casi di assenza senza giustificati motivi e di abbandono del posto di lavoro, i sindaci stessi, decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni dalla diffida a riassumere servizio, informeranno subito l'autorità militare per le conseguenti determinazioni.

Art. 5.

Il prefetto della provincia di Viterbo svolge la vigilanza generale sull'espletamento dei servizi civili di cui al presente decreto e provvede ad ogni opportuno intervento ai fini della promozione e del coordinamento dei compiti affidati ai sindaci.

A tal fine i sindaci stessi inviano copia al prefetto di Viterbo degli atti di cui all'art. 1 secondo comma, allo art. 2 secondo comma, all'art. 4 comma primo.

I sindaci dei comuni interessati informano trimestralmente il presidente della regione Lazio ed il prefetto di Viterbo in merito all'andamento del servizio civile prestato dai giovani stessi ed ai risultati conseguiti.

Art. 6.

Il certificato attestante l'adempimento del servizio civile da parte dei giovani interessati, da servire, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 dicembre 1971, n. 1155, per ottenere il collocamento in congedo illimitato, sarà rilasciato all'interessato dal sindaco, quale ufficiale di Governo, del comune ove il servizio è stato prestato,

sulla base di idonee dichiarazioni degli enti e delle imprese, attestanti che il servizio è stato effettivamente espletato per la durata prevista dalla legge.

Copia di detto documento sarà inviata anche al distretto militare competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per la difesa
RESTIVO

Il Ministro per i lavori pubblici
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(8088)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1972.

Segni caratteristici dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1971/1986.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 641, recante « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 »;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296, del 24 novembre successivo, con il quale venne disposta l'emissione del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1971/1986, per un importo, in valore nominale, di 209 miliardi di lire;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore del prestito anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1971/1986, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in sei tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni e cinquanta milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di ventinove cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le ventinove cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne di cui la prima, a destra, comprende cinque cedole, mentre le altre quattro comprendono sei cedole ciascuna; le ventinove cedole sono numerate da 1 a 29, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto; quella n. 1 è di scadenza 1° luglio 1972; quella n. 29 è di scadenza 1° luglio 1986.

Art. 2.

I titoli sono stampati su carta bianca liscia con filigrana in chiaro scuro.

La filigrana rappresenta il duomo e la torre di Pisa nel corpo del titolo e la lampada dello stesso duomo nelle cedole.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo comprende, alla base, un motivo ornamentale di tipo floreale formato al centro da un nodo architettonico. L'andamento di questo motivo racchiude uno spazio centrale a forma ovoidale abbattuta riservato alla filigrana.

Ai due lati della base si innalzano due candeline dritte, decorate da un motivo ornamentale di fantasia, sormontate da un'antefissa a palma stilizzata, sulle quali si appoggia una fascia di chiusura dell'ornamento, di tipo floreale, richiamante quello della base, al centro del quale, in una cornice, è riprodotta l'effigie di Galileo Galilei.

Il fondino del corpo del titolo presenta un motivo ornamentale a grafico ripetentesi, interrotto, in basso, da apposito spazio a tratteggio ondulato semplice destinato alla filigrana, e, a sinistra, sopra la leggenda « V° per la Corte dei conti », da altro spazio a tratteggio ondulato, riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornicetta a perline.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana Direzione Generale del Debito Pubblico Prestito per l'Edilizia Scolastica Redimibile 6 % 1971/1986 Legge 28 luglio 1967, n. 641 e Decreto Ministeriale 29 ottobre 1971 Cartella al portatore del capitale nominale di lire (importo in lettere) fruttante l'interesse annuo di lire (importo in lettere) Serie (numero della serie) N° (numero di iscrizione del titolo) Iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico con godimento dal 1° gennaio 1972 Le rate semestrali di interesse sono pagabili il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno all'esibitore delle cedole unite alla presente cartella Roma, 1° gennaio 1972 - N. 633200 (Serie 4ª) di posizione Il Direttore Generale (Mazzaglia) - V° per la Corte dei conti (R. de Mita) - Il Direttore di Divisione (D'Amico) ».

Al centro del fondino campeggiano, in sottofondino, a grandi caratteri, le cifre $\frac{1971}{1986}$, che rispettivamente indicano l'anno di emissione e di scadenza del prestito

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello rettangolare, con il disegno della famosa lampada del duomo di Pisa, circondata da motivi ornamentali dell'epoca, sono stampate le principali norme che regolano il prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1971/1986 ed il relativo piano di ammortamento; in basso, sotto il pannello rettangolare, è riportata l'indicazione dello importo del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Generale del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca in alto a sinistra e in basso a destra, due riquadri a fondo bianco nei quali è ripetuto il numero progressivo della cedola. A sinistra di ogni cedola, in apposito riquadro grande rettangolare a fondino ondulato, è riportata l'indicazione della serie nonchè la dicitura « Emissione 1971 ». A destra, in alto, racchiusa in apposita cornicetta quadrangolare a fondino ondulato, è riportata la leggenda: « Pagabile il » seguita dalla indicazione della data di decorrenza della pagabilità e dall'importo (in cifre) della cedola, nonchè in basso, verso destra, altro spazio circolare riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ». Al centro sono riportati, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Prestito per l'Edilizia Scolastica - Redimibile 6 % - 1971/1986 Legge 28 luglio 1967, N. 641 - Decreto Ministeriale 29 ottobre 1971 ».

Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo della cedola (in lettere e, fra parentesi, in cifre) nonchè del numero di iscrizione del titolo. - Al centro della cedola campeggiano in sottofondino, a grandi caratteri, le cifre « $\frac{1971}{1986}$ ».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Al di sopra e al di sotto della losanga sono riportate le leggende: « Prestito per l'Edilizia Scolastica » e « Redimibile 6 % 1971/1986 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i tagli da L. 100.000 in bruno;
per i tagli da L. 500.000 in grigio lavagna;
per i tagli da L. 1.000.000 in viola malva;
per i tagli da L. 5.000.000 in bruno seppia;
per i tagli da L. 10.000.000 in verde giallo;
per i tagli da L. 50.000.000 in celeste.

La carta filigranata del taglio da L. 5 milioni è colorata litograficamente in giallo avorio; quella dei tagli da L. 10 milioni e 50 milioni è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Le cifre $\frac{1971}{1986}$ che campeggiano in sottofondino nel corpo del titolo ed in ciascuna cedola sono stampate litograficamente in verde.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1972
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 189

(8041)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1972.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici vetro temperato operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici vetro temperato operanti in provincia di Napoli si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici vetro temperato operanti in provincia di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 settembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8164)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Patricelli Lombardo e F. da Picciano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Patricelli Lombardo e F. da Picciano ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Patricelli Lombardo e F. da Picciano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8167)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore estrazione dell'olio di semi operanti in provincia di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali settore estrazione dell'olio di semi operanti in provincia di Trieste, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali settore estrazione dell'olio di semi operanti in provincia di Trieste.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 giugno 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8166)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Salerno si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Salerno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8165)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 28 ottobre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Vicenza, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 28 ottobre 1971 in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Vicenza;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 28 ottobre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Vicenza, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 30 dicembre 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8170)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore delle macchine agricole in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore delle macchine agricole in provincia di Reggio Emilia, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 15 marzo 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore delle macchine agricole in provincia di Reggio Emilia, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8169)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 25 maggio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ernesto Limpias Gutiérrez, console generale di Bolivia a Genova.

(7975)

In data 25 maggio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Oscar Rosales Lorenzana, console generale di El Salvador a Genova.

(7976)

In data 25 maggio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al secondo segretario Alex Booker, console di Malta a Roma.

(7977)

In data 25 maggio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Sauro Spadoni, console onorario di Norvegia a Livorno.

(7978)

In data 25 maggio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Marino Sanguinetti, console onorario del Pakistan a Genova.

(7979)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1972, registro n. 21, foglio n. 57, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dall'avv. Pietro Laboccetta, con atto in data 16 giugno 1970, avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione al trattamento di quiescenza adottato nei suoi confronti dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

(7992)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° aprile 1972 al 30 aprile 1972 all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato II al Regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v. d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % in peso, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 660/72 e n. 667/72.

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di: (1)		
zucchero (saccarosio), addizionato, della v.d. 17.01	glucosio, addizionato, delle v.d. 17.02-B-I-a e 17.02-B-II-a	glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, delle v.d. 17.02-B-I-b e 17.02-B-II-b
0,0263	0,02518	0,01930

(1) Le ciliege sciroppate (peso sgocciolato dei frutti non inferiore al 50 % del peso totale, imballaggio immediato escluso) della v.d. ex 20.06-B non sono ammesse a questa restituzione in quanto beneficiano della restituzione all'esportazione prevista dall'art. 3-*bis* del Regolamento (CEE) n. 865/68.

(7405)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° aprile 1972 al 30 aprile 1972 a norma del Regolamento (CEE) n. 670/72 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, agli sciroppi di barbabietola o di canna e ai melassi, anche decolorati, di cui all'art. 1 paragrafo 1, del Regolamento n. 1009/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma delle sottoindicate merci che figurano nell'allegato del Regolamento n. 1009/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum »
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
	D. altri
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi:
	II. Lieviti di panificazione
21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:
	C. Bevande alcoliche:
	V. altri

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	2,63
Zucchero greggio	—
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	$2{,}63 \times \frac{S\ (^1)}{100}$
Melassi, anche decolorati	—

(1) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

(7486)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Volturino

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1971, n. 2482, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Antonio, nato il 23 febbraio 1924 a Volturino delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lucera-Castel di Sangro », tronco rurale in Volturino, estese mq. 6763, riportate in catasto alle particelle numeri 129 parte, 190-*n*, 264 parte 190-*v*, 190-*b* del foglio di mappa n. 17 ed alla particella n. 118 parte del foglio di mappa n. 18 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 29, 30, 33-*b*, 45-*b*, 48 e 49.

(7872)

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1971, n. 2483, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Dotoli Nicolino, nato il 29 luglio 1921 a Volturino e Portapelo Angiolina, nata il 24 agosto 1919 a Volturino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lucera-Castel di Sangro », tronco rurale in Volturino, estese mq. 11.860, riportate in catasto alle particelle numeri 262 parte, 190-*o*, 170 parte, 190-*r* e 190-*a b* del foglio di mappa n. 17 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 31, 32, 36, 37 e 55.

(7873)

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1971, n. 2485, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Errico Immacolata, nata il 4 giugno 1913 in Volturino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lucera-Castel di Sangro », tronco rurale in Volturino, estese mq. 3275, riportate in catasto alla particella n. 372 parte del foglio di mappa n. 18 ed alla particella n. 190-*a a* del foglio di mappa n. 17 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 53 e 54.

(7874)

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1971, n. 2486, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Martinis Michele, nato il 22 aprile 1915 a Volturino, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lucera-Castel di Sangro », tronco rurale in Volturino, estesa mq. 825, riportata in catasto alla particella n. 190-*a e* del foglio di mappa n. 17 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con il n. 58.

(7875)

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1971, n. 2489, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Pasqua Giovanni, nato il 5 gennaio 1888 in Volturino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lucera-Castel di Sangro », tronco rurale in Volturino, estese mq. 1590, riportate in catasto alla particella n. 12 parte del foglio di mappa n. 16 ed alla particella 228-*d* del foglio di mappa n. 15 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 79 e 80.

(7878)

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1971, n. 2490, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Santacroce Giovanni, nato il 28 luglio 1914 in Volturino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lucera-Castel di Sangro », tronco rurale in Volturino, estese mq. 1125, riportate in catasto alla particella n. 13 parte del foglio di mappa n. 16 ed alla particella n. 228-*e* del foglio di mappa n. 15 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 81 e 82.

(7879)

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1971, n. 2487, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Petecchia Michele, nato l'8 gennaio 1927 in Volturino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lucera-Castel di Sangro », tronco rurale in Volturino, estese mq. 11.160, riportate in catasto alle particelle numeri 145 parte, 190-*a g*, 191-*e* del foglio di mappa n. 17 alla particella n. 119 parte del foglio di mappa n. 16 ed alla particella n. 228-*b* del foglio di mappa n. 15 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 60, 61, 74 e 75.

(7876)

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1971, n. 2488, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Dell'Aquila Pietro, nato il 27 luglio 1895 a Volturino per 1/3; Di Biase Antonino, nato il 23 febbraio 1924 a Volturino per 1/3; Dotoli Nicolino, nato il 29 luglio 1921 a Volturino e Portapelo Angiolina, nata il 24 agosto 1919 a Volturino entrambi per 1/3 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lucera-Castel di Sangro », tronco rurale in Volturino, estese mq. 4315, riportate in catasto alle particelle numeri 141 parte, 190-*a l* del foglio di mappa n. 17 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 65 e 66.

(7877)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Alessandro Mari, nato a Tolentino (Macerata) il 14 settembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 21 novembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(7867)

Il dott. Gianfranco Cittadini, nato a Castiglione del Lago (Perugia) il 1° gennaio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 4 maggio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(7868)

Il dott. Pietro Murialdo, nato a Savona il 22 febbraio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Genova in data 14 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(7869)

Il dott. Ettore Malacco, nato a Milano l'11 marzo 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 29 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(7870)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1970, registro n. 30 Pubblica istruzione, foglio n. 121, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Emilia Varese in Leonardi, Leonardi Irma, Leonardi Paolo e Leonardi Gianna in Venturini, avverso il decreto ministeriale 2 gennaio 1961 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla villa Leonardi sita nel comune di Ancona.

(7865)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1972, registro n. 23 Pubblica istruzione, foglio n. 385, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 12 novembre 1969 dal prof. Giuseppe Furno avverso le note di qualifica («sufficiente») dell'anno scolastico 1968-69 e la sanzione disciplinare della censura attribuitagli dal preside del liceo.

(7862)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1972, registro n. 23 Pubblica istruzione, foglio n. 384, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 27 settembre 1967 dai professori Vincenzo Nobile e Antonio D'Urso avverso mancato trattamento di cattedra.

(7863)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 6 giugno 1972, la Banca popolare cooperativa vogherese Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Voghera (Pavia), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(8209)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

Corso dei cambi del 13 giugno 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	579,65	579,65	579,55	579,65	579,20	579,65	579,62	579,65	579,65	579,60
Dollaro canadese	592,90	592,90	593 —	592,90	592,50	593,80	592,95	592,90	592,90	592,90
Franco svizzero	151,65	151,65	151,65	151,65	151,55	151,30	151,65	151,65	151,65	151,60
Corona danese	83,825	83,825	83,86	83,825	83,70	83,87	83,86	83,825	83,82	83,80
Corona norvegese	88,73	88,73	88,67	88,73	88,60	88,67	88,73	88,73	88,73	88,70
Corona svedese	122,27	122,27	122,30	122,27	122,20	122,33	122,2650	122,27	122,27	122,25
Fiorino olandese	181,25	181,25	181,15	181,25	180,90	181,05	181,26	181,25	181,25	181,20
Franco belga	13,22	13,22	13,23	13,22	13,18	13,20	13,2275	13,22	13,22	13,20
Franco francese	115,91	115,91	115,85	115,91	115,85	115,90	115,92	115,91	115,91	115,90
Lira sterlina	1511,65	1511,65	1512 —	1511,65	1510 —	1513,30	1511,70	1511,65	1511,65	1511,60
Marco germanico	183,175	183,175	183,18	183,175	183 —	182,72	183,15	183,175	183,17	183,15
Scellino austriaco	25,2315	25,2315	25,23	25,2315	25,12	25,18	25,235	25,2315	25,23	25,20
Escudo portoghese	21,52	21,52	21,50	21,52	21,60	21,50	21,515	21,52	21,52	21,50
Peseta spagnola	8,973	8,973	8,97	8,973	8,95	8,97	8,972	8,973	8,97	8,95
Yen giapponese	1,91	1,91	1,91	1,91	1,90	1,90	1,90905	1,91	1,91	1,90

Media dei titoli del 13 giugno 1972

Rendita 5 % 1935	99,675
Redimibile 3,50 % 1934	100,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,125
» 5 % (Ricostruzione)	95,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,075
» 5 % (Città di Trieste)	97,70
» 5 % (Beni esteri)	97 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,425
» 5,50 % » » 1968-83	96,80
» 5,50 % » » 1969-84	97,075
» 6 % » » 1970-85	100,125
» 6 % » » 1971-86	99,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	98,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	98,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,10
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,10
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,20
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 giugno 1972

Dollaro USA	579,635
Dollaro canadese	592,925
Franco svizzero	151,65
Corona danese	83,842
Corona norvegese	88,73
Corona svedese	122,267
Fiorino olandese	181,255
Franco belga	13,224
Franco francese	115,915
Lira sterlina	1511,675
Marco germanico	183,162
Scellino austriaco	25,233
Escudo portoghese	21,517
Peseta spagnola	8,972
Yen giapponese	1,909

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di medicina nucleare, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di medicina nucleare bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Abbati Achille	Bologna 10 gennaio 1927	si						
2. Ascarelli Alberto	Roma 18 aprile 1936	si						
3. Benedetti Giovanni Antonio	Roma 16 giugno 1929					si		
4. Biassoni Paolo	Milano 29 novembre 1929	si						
5. Bistaffa Renato	Verona 15 maggio 1932	si						
6. Bruscagnin Giuliano	Venezia 27 aprile 1927					si		
7. Buraggi Gian Luigi	Milano 30 agosto 1929	si						
8. Cabassa Nino	Ferrara 22 febbraio 1930	si						
9. Calzavara Fulvio	Vigono 27 aprile 1927					si		
10. Centi Colella Antonio	Aquila 6 gennaio 1929	si						
11. Conte Giovanni	Padova 30 aprile 1926					si		
12. Cottino Francesco	Rivoli - 23 novembre 1926					si		
13. Cultrera Guido	Catania - 13 novembre 1925					si		
14. D'Amico Paolo	Torino 25 luglio 1934	si						
15. De Maria Dario	Bologna - 1 marzo 1925	si						
16. De Micheli Giuseppe	Grumello 16 febbraio 1920					si		
17. Di Pietrantonj Francesco	Genova 15 aprile 1932					si		
18. Felci Ugo	Borgo Val di Taro - 19 ottobre 1927					si		
19. Garusi Gianfranco	Bagnolo di S. Vito 17 ottobre 1929					si		
20. Grandonico Franco	Firenze 18 novembre 1924	si						
21. Guajana Umberto	Palermo 16 novembre 1931	si						
22. Legnaioli Massimo	Firenze 3 marzo 1927	si						
23. Lenti Roberto	Roma 21 novembre 1927			si				
24. Lin Sergio	Monfalcone 15 luglio 1922		si					
25. Masi Remo	Pontassieve - 20 ottobre 1931	si						
26. Palumbo Renato	Teramo 11 agosto 1937	si						
27. Pavoni Pietro	Roma 29 aprile 1928	si						
28. Peracchia Giuseppe	Milano 18 dicembre 1933					si		
29. Piffanelli Adriano	Ferrara 27 luglio 1932	si						
30. Pigorini Francesco	Milano 8 agosto 1933					si		
31. Sanguinetti Michele	Genova 30 maggio 1933					si		
32. Scandellari Cesare	Venezia 25 gennaio 1933	si						
33. Scuncio Giovanni	Roma 24 settembre 1934	si						
34. Semprebene Luciano	Roma 10 aprile 1930					si		
35. Spinelli Ressi Franco	Milano 1 ottobre 1931	si						
36. Tarolo Gian Luigi	Rovigo - 20 giugno 1934	si						
37. Turco Gianluigi	Torino 6 febbraio 1924					si		
38. Viola Salvatore	Pavia - 20 aprile 1930	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di medicina nucleare, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7908)

Elenco dei primari di oncologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Badellino Fausto	Torino 26 giugno 1928	si						
2. Barduagni Aldo	Roma 7 dicembre 1918	si						
3. Bianucci Pietro	Reggio Calabria 7 maggio 1921					si		
4. Calderini Paolo	Torino 19 dicembre 1930	si						
5. Catania Carmelo Vinicio	Centuripe 14 aprile 1915					si		
6. Chieco Bianchi Luigi	Bari 24 aprile 1933	si						
7. Conte Giovanni	Padova 30 aprile 1926					si		
8. Cozzi Pier Arrigo	Codroipo 9 febbraio 1925					si		
9. Dalforno Sergio	Torino 30 marzo 1928	si						
10. Di Giulio Tommaso	Roma 1 aprile 1918					si		
11. Esposito Sergio	Saluzzo 7 ottobre 1930					si		
12. Fiorentino Mario	Padova 11 ottobre 1927					si		
13. Foggi Carlo Maria	Roma 4 maggio 1933	si						
14. Gaido Curcio Corrado	Roma 12 dicembre 1926	si						
15. Lenti Roberto	Roma 21 novembre 1927			si				
16. Maltoni Cesare	Faenza 17 novembre 1930		si					
17. Marinuzzi Aldo	Arezzo 14 novembre 1929					si		
18. Marolla Alessandro	Roma 29 ottobre 1924	si						
19. Montemaggiori Corrado	Roma 4 settembre 1932	si						
20. Paparopoli Giuseppe	Palermo 9 gennaio 1915		si					
21. Rock Teo	Fiume 11 aprile 1912					si		
22. Vaccato Aurelio	Udine 10 marzo 1916	si						
23. Volpicelli Maurizio	Roma 4 novembre 1922	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di oncologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7909)

Riunione della speciale commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969.

Il giorno 23 giugno 1972 alle ore 10 si riunirà presso la Direzione generale degli ospedali la speciale commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969 per le operazioni di sorteggio dei professori universitari e dei primari ospedalieri che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per i medici profughi dalla Libia e per la estrazione di un nominativo di un professore universitario dall'elenco di medicina generale per integrare l'elenco della disciplina «cardiologia».

(8172)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso, per esami, ad undici posti di ispettore in prova della protezione civile e servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 19 febbraio 1972 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso, per esami, ad undici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) della protezione civile e dei servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di sostituire un componente della commissione suddetta, prof. ing. Vittorio Mongiardini, il quale si trova nella impossibilità di intervenire al concorso suddetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Il prof. ing. Gianmarco Margaritora, professore di ingegneria presso l'Università di L'Aquila è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso, per esami, ad undici posti di ispettore in prova del R.T.A. in sostituzione del professore Vittorio Mongiardini.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1972

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1972
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 204

(8001)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di «armaiolo» qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 14 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 11 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1971, registro n. 50 Difesa, pers. civ., foglio n. 151, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di «armaiolo» qualificato.

(7993)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «tipografo impressore» qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 14 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 3 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1971, registro n. 63 Difesa, pers. civ., foglio n. 391, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di «tipografo impressore» qualificato.

(7994)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «carpentiere in ferro e metalli» qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 14 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 20 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1971, registro n. 49 Difesa, pers. civ., foglio n. 75, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di «carpentiere in ferro e metalli» qualificato.

(7995)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «pittore» qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 14 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 20 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1971, registro n. 19 Difesa, pers. civ., foglio n. 308, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di «pittore» qualificato.

(7996)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «elettromeccanico» comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 14 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 15 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1971, registro n. 63 Difesa, pers. civ., foglio n. 390, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di «elettromeccanico» comune.

(7997)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «saldatore elettrico ed autogenista» qualificato.

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 14 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 4 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1971, registro n. 6 Difesa, pers. civ., foglio n. 382, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di «saldatore elettrico ed autogenista» qualificato.

(7998)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di «elettromeccanico» qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 14 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 12 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1971, registro n. 40 Difesa, pers. civ., foglio n. 385, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di «elettromeccanico» qualificato.

(7999)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso, per titoli, a sei posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso, per titoli, a sei posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 14 febbraio 1970, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e in Bolzano, presso la scuola professionale per apprendisti di lingua tedesca, via Roma n. 20, nel giorno 4 luglio 1972, alle ore 8.

(8094)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a sei posti di applicato aggiunto

Nella dispensa n. 6 dell'1-30 giugno 1971 del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 29 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1971, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 332, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a sei posti di applicato aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 7 febbraio 1970.

(7885)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5632 del 1° settembre 1970, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Foggia al 31 gennaio 1970;

Letti i verbali della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Tancredi Franceschina	punti	64,358
2. La Rotonda Francesca	»	62,762
3. Turillo M. Marcella	»	58,181
4. Doto Leonarda	»	58,132
5. Cassano Anna Maria	»	57,949
6. Ferrarese Margherita	»	56,298
7. Iacovelli A. Maria	»	55,499
8. Bernardini Anna Maria	»	50,916
9. Altieri M. Lionella	»	48,624
10. Di Brina Vincenzella	»	46,406

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Foggia, addì 5 maggio 1972

Il medico provinciale: CRUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2560 del 5 maggio 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Foggia al 31 gennaio 1970;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle domande di ammissione al concorso e che la sede di S. Ferdinando di Puglia non può essere assegnata, in quanto già ricoperta;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Tancredi Franceschina: Apricena;
2) La Rotonda Francesca: Stornara;
3) Turillo Maria Marcella: Carpino;
4) Doto Leonarda: Ischitella;
5) Cassano Anna Maria: Faeto;
6) Iacovelli Anna Maria: Castelluccio Valmaggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Foggia, addì 5 maggio 1972

Il medico provinciale: CRUPI

(8060)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.